SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. **203.**

Attuazione della direttiva 1999/60/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato *A;*

Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile è così modificato:

a) al n. 1) le parole: «4.700 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «3.125.000 euro»;

b) al n. 2) le parole: «9.500 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «6.250.000 euro».

Art. 2.

1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è così modificato:

a) alla lettera *a)* le parole: «19.000 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «12.500.000 euro»;

b) alla lettera *b)* le parole: «38.000 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000 euro».

Art. 3.

1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-*bis*, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile ed all'articolo 27, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000».

— L'art. 1, comma 1 e l'allegato *A* della succitata legge così recitano:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.».

ALLEGATO *A*

96/48/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

98/24/CE: direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/36/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

1999/60/CE: direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

1999/82/CE: direttiva della Commissione dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/83/CE: direttiva della Commissione dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

— La direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto riguarda gli importi espressi in ecu è pubblicata nella GUCE n. L 162 del 26 giugno 1999.

— La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera *g)*, del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società è pubblicata nella GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978.

— Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2435-*bis* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 2435-*bis*. *(Bilancio in forma abbreviata)*. — Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: *3.125.000 euro*;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: *6.250.000 euro*;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: «Attuazione delle direttive n. 78/669/CEE e 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 69, come modificato dal presente decreto legislativo.

«Art. 27 *(Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato)*. — 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 12.550.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda l'art. 2435-*bis*, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile e l'art. 27, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 1991, vedi note all'art. 2.

01G0261

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001, n. **204.**

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», di seguito chiamato «decreto legislativo», se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.

Art. 2.

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa distanza.

Art. 3.

1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. Tutte le attività del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.

3. Si osservano altresì le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

Art. 4.

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.

2. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:

a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;

b) l'atto di costituzione di parte civile;

c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;

d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti;

e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;

f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo.

3. Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.

Art. 5.

1. Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.

Art. 6.

1. La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.

Art. 7.

1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero.

2. Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attività indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.

Art. 8.

1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13 del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli originali dei relativi verbali alla segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia.

2. Quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo è trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione è annotata nel registro delle attività del pubblico ministero.

Art. 9.

1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne dà immediato avviso al giudice al quale abbia già presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.

2. Il giudice, se non ha già disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.

Art. 10.

1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, è notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.

2. Il ricorrente può chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11.

1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 12.

1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero dà avviso, senza ritardo, ai difensori.

Art. 13.

1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.

Art. 14.

1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

2. Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.

Art. 15.

1. Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, nonché dell'interesse della persona offesa e delle possibilità di conciliazione tra le parti.

2. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

3. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.

Art. 16.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo *status* delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace dà tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorità indicate nella medesima disposizione.

2. La richiesta di cui al quinto comma dell'articolo 1 del regolamento indicato nel comma 1 può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 17.

1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonché il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente.

2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice dà avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.

Art. 18.

1. Nel caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il giudice di pace competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal pubblico ministero, se accerta che il condannato è solvibile dispone che la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione al pubblico ministero, altrimenti provvede alla conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.

Art. 19.

1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da iscrivere ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette al casellario giudiziale, in osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali è previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. Le attività dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 20.

1. I certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attività dirette al rilascio dei certificati.

Art. 21.

1. Le iscrizioni relative ai reati indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo non sono riportate nei certificati di cui all'articolo 110, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, richiesti dall'interessato.

Art. 22.

1. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 23.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale, che risultano applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, il riferimento al giudice per le indagini preliminari si intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

Art. 24.

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 5, Giustizia, foglio n. 381

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:

«Art. 110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):

«Art. 51 *(Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri)*. — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del Ministro della giustizia.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 9 *(Riunione e separazione dei processi)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.

3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale):

«Art. 14 *(Delega al Governo in materia penale)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 2 *(Riunione di processi)*. — 1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

1-*bis*. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'art. 17, comma 1-*bis* del codice, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 10 *(Astensione e ricusazione del giudice di pace)*. — 1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.

2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.

3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 51 *(Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri)*. — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del Ministro della giustizia.».

— I capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) recano, rispettivamente "Principi generali" e "Dei registri informatizzati".

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale):

«Art. 3. — 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate;

c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.».

— Si riporta il testo degli articoli 21, 25, 26 e 29, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 21 *(Ricorso immediato al giudice)*. — 1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;

c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;

d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;

e) le generalità della persona citata a giudizio;

f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;

h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;

i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.

4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 338 del codice di procedura penale.

5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.».

«Art. 25 *(Richieste del pubblico ministero)*. — 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.».

«Art. 26 *(Provvedimenti del giudice di pace)*. — 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.

4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.».

«2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 11 *(Attività di indagine)*. — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi in nota all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislastivo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 12 *(Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero)*. — 1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'art. 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 13 *(Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti)*. — 1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 366 del codice di procedura penale:

«Art. 366 *(Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori)*. — 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'art. 127.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 22 *(Presentazione del ricorso)*. — 1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.

4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 4.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 27 *(Decreto di convocazione delle parti)*. — 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'art. 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

3. Il decreto contiene:

a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;

b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio nominato nel decreto;

d) la trascrizione dell'imputazione;

e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.

5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 129 *(Informazioni sull'azione penale)*. — 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penate per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione.».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 11.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nella note all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale):

«Art. 4. — 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157, commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

a) il nome del destinatario della notificazione;

b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendo le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 49 *(Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria)*. — 1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.

2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.».

— Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi in note all'art. 4.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951):

«Art. 5. — Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera *g)*, dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino comando o ufficio dello Stato di origine, affinché un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.

Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 30 *(Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa)*. — 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.

3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.».

«Art. 31 *(Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire)*. — 1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 30, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.

3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'art. 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.

4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo degli articoli 42 e 55 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 42 *(Esecuzione delle pene pecuniarie)*. — 1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'art. 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.».

«Art. 55 *(Conversione delle pene pecuniarie)*. — 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per

insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'art. 54.

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.

3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.

5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'art. 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'art. 53, comma 3.

6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale:

«Art. 686 *(Iscrizioni nel casellario giudiziale)*. — 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge (att. 194), si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impuguazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;

3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera *a)*, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.».

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale:

«Art. 689 *(Certificati richiesti dall'interessato)*. — 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonché dei decreti penali;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera *b)*, n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera *a)*, numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera *a)* del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:

«Art. 4 *(Competenza per materia)*. — 1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*,

633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»;

b) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;

e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole»;

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.».

— Si riporta il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 110 *(Richiesta dei certificati)*. — 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del codice, la segreteria richiede:

a) i certificati anagrafici;

b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice;

c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.

2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1, lettera *c)*, sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo degli articoli 82 e 83 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 82 *(Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate)*. — 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83.».

«Art. 83 *(Vendita o distruzione delle cose deperibili)*. — 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.».

Note all'art. 23:

— Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, vedasi nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 28 agosto agosto 2000, n. 274:

«Art. 5 *(Competenza per territorio)*. — 1. Per i reati indicati nell'art. 4, competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.».

01G0263

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 marzo 2001, n. **205.**

Modificazioni all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, *sub* 2, del regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2000, n. 426, avente ad oggetto il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, *sub* 2;

Considerato che occorre provvedere alla rettifica del predetto articolo limitatamente alle parole «nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le parole «nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge» contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, *sub* 2, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, sono sostituite dalle seguenti «nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione, foglio n. 330

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«Art. 3 *(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei conservatori)*. — 1. All'art. 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (sostituisce il comma 1 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

b) (sostituisce i primi due periodi del comma 4 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

c) (aggiunge il comma 10-*bis* all'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

d) (sostituisce il comma 13 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera *b)*, sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge».

«Art. 4 *(Supplenze)*. — 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didat-

tiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi, per esami e titoli, per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

6. *Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA.*

1. (Sostituisce l'art. 551, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (premette i commi 01, 02 e 03 all'art. 552, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

b) (sostituisce il comma 1 dell'art. 552, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

c) (aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 552, decreto lgislativo 16 aprile 1994, n. 297).

3. Sostituisce l'art. 553, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-*bis* dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. (Sostituisce l'art. 557, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426 (Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124) come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento)*. — 1. Le graduatorie dei soppressi concorsi, per soli titoli, costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato *A*), per le accademie nazionali di danza (allegato *B*) e di arte drammatica (allegato *C*) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato *D*).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

1) superamento delle prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande.

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;

c) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati *A), B), C)* e *D)*. Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato *A*) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.

01G0262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 maggio 2001.

Avvio della seconda fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, prevede la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione relativamente ai quali viene versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreché ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli inizialmente emessi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dell'8 settembre 2000, con il quale è stato dato avvio ad una seconda fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato articolo 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999;

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai sensi dei quali, con uno o più decreti del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5, nonché tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. può assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dal comma 4 dell'art. 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente terzo relativo alla funzione di monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione è assegnato alle agenzie di rating;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), e i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti»), nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i «Crediti agricoli»), di seguito collettivamente indicati come «crediti ceduti», unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili. I crediti ceduti comprendono quelli che:

(i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2000 (per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2000);

(ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2001 compreso; e

(iii) non vengano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'I.N.P.S., disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il 30 settembre 2001.

In relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di euro 3.253 milioni, suddiviso in euro 1.704 milioni di Crediti aziende, euro 1.136 milioni di Crediti artigiani e commercianti ed euro 413 milioni di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 30 settembre 2001. Il contratto di cessione disciplina l'eventuale conteggio delle eccedenze degli importi nominali di ciascuna tipologia di crediti caduti risultante dagli elenchi ai fini del raggiungimento degli importi nominali minimi sopra riportati. Il contratto di cessione disciplina i meccanismi di cessione di crediti aggiuntivi per l'anno 2001 che l'I.N.P.S. è autorizzato a cedere nel caso in cui dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in relazione ad una o più delle diverse tipologie di crediti. Ai fini dei conteggi e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra i Crediti aziende sono conteggiati per un importo pari al 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 270% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 37% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai Crediti agricoli.

Art. 2.

L'I.N.P.S. riceve dalla società di cartolarizzazione, la quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli di cui all'articolo 5, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi per un importo massimo complessivo pari ad euro 10.000.000 e di una somma non inferiore ad euro 500.000.000 trattenuta dall'acquirente quale fondo di liquidità:

(a) quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui al contratto del 29 novembre 1999, un corrispettivo di importo non inferiore a euro 500.000.000;

(b) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1:

(i) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad euro 650.000.000;

(ii) un corrispettivo differito il cui importo massimo è pari a quello del fondo di liquidità trattenuto a garanzia del rimborso dei titoli rimessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13, che potrà essere corrisposto a condizione che le agenzie di rating confermino che tale corresponsione non pregiudica il rating attribuito ai titoli emessi dalla società di cartolarizzazione;

(iii) un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e dalle altre operazioni accessorie a quelle di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale, il corrispettivo iniziale versato ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999, l'anticipazione del corrispettivo finale di cui alla precedente lettera *a)*, gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi ad entrambe le fasi dell'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori

da stipularsi, anche dall'I.N.P.S., in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto, a scelta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'I.N.P.S. dei crediti ceduti e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza né di esistenza, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla società di cartolarizzazione;

(iv) l'I.N.P.S. può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto (iii), ove la società di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

I concessionari ovvero l'I.N.P.S. versano, presso l'apposito conto corrente acceso dalla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme rispettivamente riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. La società di cartolarizzazione può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA- da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's lnvestors Service Ltd., ovvero a AA- da Fitch Ratings Ltd. e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.

Le somme incassate dall'I.N.P.S., per conto della società di cartolarizzazione, a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla società stessa, sul conto corrente di cui al precedente comma. Con periodicità semestrale a partire dal 31 dicembre 2001, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme incassate per errore.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 del citato art. 13 sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti per la parte eccedente il 2% di tali crediti ceduti, mentre il 2% resterà a carico della società di cartolarizzazione, nonché delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione del decreto 4 agosto 2000 relativo alla remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ed emanato ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'I.N.P.S. trattiene un importo pari al 2% di qualunque somma direttamente riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati, l'I.N.P.S. riceve dalla società di cartolarizzazione una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti; tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con la società di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui al comma 4 del citato art. 13 sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede per conto della società di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5 al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Tesoro, foglio n. 90

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'I.N.P.S.

a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneità del contratto di cessione a trasferire alla società di cartolarizzazione la titolarità dei crediti ceduti, (iii) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S., (iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai crediti caduti, (v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilità di immunità o privilegi ed alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 1999 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 1999 e del bilancio preventivo del 2000, (ii) alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e (iii) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi forniti alla società di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.S. e conformità dei crediti ceduti alla legge, (iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, (iv) alla capacità dell'I.N.P.S. di disporre dei crediti caduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, (v) alla legittimità della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacità di questi ultimi di trasferire alla società di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, (vi) a richiedere, su richiesta della società di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla società di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, (viii) alla denominazione in lire od euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, (ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e per l'esecuzione dello stesso, nonché alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, (x) alla inopponibilità alla società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. e alla non sussistenza di una facoltà di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura, (xi) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverrà con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della società di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della società di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.P.S., precisandosi a tale riguardo che (i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti, resta esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto, e che (ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 3 e nell'impegno da assumersi da parte di I.N.P.S. ai sensi del contratto di cessione, dovrà intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;

g) impegno (i) a non cedere a terzi né a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla società di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, (iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti ceduti, (iv) a proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti (v) a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; (vi) ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione.

h) impegno ad informare la società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresì alla stessa, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2001, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.P.S. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicità delle proprie dichiarazioni e garanzie;

i) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.P.S. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione del contratto di cessione stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera (m);

m) impegno a sostituire i crediti ceduti con altri crediti al netto delle sanzioni, ovvero a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti (pari rispettivamente all'80%, al 50% ed al 25% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i crediti ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità); la sostituzione sarà ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreché non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia* ed in conformità a quanto disposto dal contratto di cessione (i) al fatto che l'importo nominale dei crediti ceduti di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi forniti alla società di cartolarizzazione (maggiorato dell'importo dei crediti eventualmente rinvenuti che rientrino nelle tipologie dei crediti ceduti e non siano stati inseriti in tali elenchi) e l'importo minimo garantito dall'I.N.P.S. e (ii) alla necessità per la società di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13 e (iii) al fatto che - ove si siano contemporaneamente verificate inesistenze dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999 le quali, in conformità al disposto dell'art. 6.12 dello stesso, abbiano reso necessario per l'I.N.P.S. procedere a sostituire i crediti ivi ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto ivi stabilito - nonostante tale sostituzione o versamento in contanti, sia comunque necessario sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti al fine di rispettare il piano di rimborso ipotizzato per i titoli.

ALLEGATO 2

Importo: fino a € 1.710.000.000.

Cedole: semestrali (31 gennaio e 31 luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2002.

Tasso di interesse: euribor sei mesi (con applicazione di un tasso interpolato per il periodo iniziale di interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento con riferimento alla quotazione di mercato dei titoli emessi il 29 novembre 1999.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la società di cartolarizzazione disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società di cartolarizzazione costituito dai crediti ceduti e dai crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società di cartolarizzazione nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli e dei portatori dei titoli emessi il 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

Rimborso: è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31 luglio 2004, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza attesa: 31 luglio 2004.

Scadenza legale: 31 gennaio 2008, fermo restando che qualora i titoli non fossero rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31 gennaio 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno perciò stesso perenti.

Rating atteso: AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings Ltd., Moody's Investors Service Ltd. e Standard & Poor's).

Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la borsa di Lussemburgo. Successivamente può avvenire la quotazione presso uno o più altri mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società di cartolarizzazione ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la società di cartolarizzazione ed i sottoscrittori, il rappresentante dei portatori dei titoli ha la facoltà, ovvero l'obbligo, se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

01A5936

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Michaela Hartmann del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinisch technische radiologie assistentin» conseguito in Germania il 4 ottobre 1999 dalla sig.ra Michaela Hartmann, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Michaela Hartmann di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 21 marzo 2000, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale dell'8 maggio 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Medizinisch technische radiologie assistentin» conseguito in Germania in data 4 ottobre 1999 dalla sig.ra Michaela Hartmann, nata a Lipsia (Germania) il 25 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Henraux, unità di C.T.C. Roma, Cave Cervaiole e Querceta. (Decreto n. 29710).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Henraux;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2001, della ditta S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), unità di C.T.C. Roma, Cave Cervaiole (Lucca), Querceta (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5723

DECRETO 21 marzo 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.r.l. SO.GRA.RO., unità di Roma. (Decreto n. 29711).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale dell'11 dicembre 2000, stipulato tra la ditta S.r.l. SO.GRA.RO. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 della ditta S.r.l. SO.GRA.RO., con sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5724

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 29713).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Calzificio Carabelli;

Atteso che in data 14 aprile 2000 la società è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 538 e successivamente, in data 16 giugno 2000 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la nota del 5 marzo 2001 con la quale il commissario straordinario ha fatto presente che la citata richiesta aziendale deve essere valutata limitatamente al periodo 1° gennaio 2000 - 13 aprile 2000 e considerata come cessazione di attività, situazione, peraltro, già in essere alla data di presentazione dell'istanza da parte della società;

Vista la relazione dello stesso commissario dalla quale emerge che il piano di gestione degli esuberi, già iniziato durante il suddetto periodo di crisi, viene portato avanti dalla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto quindi di approvare il programma all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 13 aprile 2000;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 13 aprile 2000, della ditta S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5725

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 29714).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Considerato che i lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi, a fronte dell'iniziale richiesta decorrente dal 1° gennaio 1999, sono stati effettiva-

mente posti in CIGS solo a decorrere dal 29 marzo 1999, così come confermato dalla stessa società con nota del 26 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo dal 29 marzo 1999 al 31 dicembre 1999;

Decreta

per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5726

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., unità di stabilimento e uffici di Pinerolo. (Decreto n. 29715).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2002, dalla ditta S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2002, della ditta S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a. con sede in Pinerolo (Torino), unità di stabilimento e uffici di Pinerolo (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5727

DECRETO 21 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Trasporti, unità di Genova, Milano, Napoli, Piossasco e Tito Scalo. (Decreto n. 29717).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Trasporti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Trasporti, con sede in Napoli, unità di:

Genova per un massimo di 21 unità lavorative;

Milano per un massimo di 17 unità lavorative;

Napoli per un massimo di 88 unità lavorative;

Piossasco (Torino) per un massimo di 2 unità lavorative;

Tito Scalo (Potenza) per un massimo di 1 unità lavorative,

per il periodo dal 20 maggio 1999 al 19 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 20 maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 20 novembre 1999 al 19 maggio 2000, unità di:

Genova per un massimo di 21 unità lavorative;

Milano per un massimo di 17 unità lavorative;

Napoli per un massimo di 88 unità lavorative;

Piossasco (Torino) per un massimo di 2 unità lavorative;

Tito Scalo (Potenza) per un massimo di 1 unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 20 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5728

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, unità di Bari. (Decreto n. 29718).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 2001 con decorrenza 5 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5729

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova. (Decreto n. 29719).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Belleli Energy, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per un massimo di duecentosessantacinque unità lavorative per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 2000 con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5730

DECRETO 21 marzo 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Benevento. Imprese impegnate nei lavori di costruzione di un lotto in prossimità di Benevento e di sistemazione di parte della viabilità esistente sul tratto da Benevento e Pietrelcina lungo la S.S. 212 della Valfortore. (Decreto n. 29720).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 marzo 2001, con decorrenza 12 marzo 2000 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate. Area del comune di Benevento. Imprese impegnate nei lavori di costruzione di un lotto in prossimità di Benevento e di sistemazione di parte della viabilità esistente sul tratto da Benevento e Pietralcina lungo la S.S. 212 della Valfortore, per il periodo dal 12 marzo 2000 all'11 settembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 12 settembre 2000 all'11 marzo 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 12 marzo 2001 all'11 settembre 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 12 settembre 2001 all'11 marzo 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 12 marzo 2002 all'11 giugno 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5731

DECRETO 21 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., unità di Milano. (Decreto n. 29721).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 6 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag già Demag Italimpianti S.p.a., con sede in Genova, unità di Milano, per un massimo di sessantacinque unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5732

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mancini a r.l.», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 gennaio 2000 e successivo accertamento del 13 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Mancini a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia, n. pos. 7639/275874 costituita per rogito del notaio dott.ssa Carla Pepe in data 16 maggio 1996, repertorio n. 3935, registro imprese n. 1541/97 omologata dal Tribunale di Trani è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente: BALDI

01A5862

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abba Terza a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 dicembre 1999 e successivo accertamento del 9 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Abba Terza a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 3313/152546 costituita per rogito del notaio dott. Remigio Perchinunno in data 11 giugno 1977, rep. n. 15543, reg. imprese n. 9595, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente: BALDI

01A5866

DECRETO 7 maggio 2001.

Contributo straordinario a favore degli enti *ex lege* n. 40/87.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attività formative non coperte da contributo regionale;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale l'onere derivante dalla legge n. 40/1987 grava sulle disponibilità del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede, quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di governo, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

Visto l'art. 118, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri e delle modalità di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che con precedenti decreti, decreto ministeriale n. 476/VI/98 del 30 novembre 1998, D.D. n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e D.D. n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000, sono già stati definiti i criteri procedurali che disciplinano l'erogazione di contributi straordinari a favore degli enti *ex lege* n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000;

Ritenuta la necessità di definire, anche con efficacia retroattiva e conseguente abrogazione per incompatibilità dei precedenti decreti, univoci criteri procedurali destinati a disciplinare la concessione dei contributi straordinari *ex lege* n. 40/1987 comunque previsti nei vari esercizi finanziari;

Ravvisata l'opportunità di svincolare i costi ammissibili di cui all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il contributo ordinario *ex lege* n. 40/1987, fermo restando il limite generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento operativo;

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. gli enti beneficiari dell'ultimo contributo ordinario emanato ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Art. 2.

Modalità di accesso e ripartizione del contributo

1. Gli enti che intendano richiedere la concessione del contributo di cui all'art. 1 devono presentare, secondo quanto previsto al successivo art. 3, apposita istanza corredata da un piano finanziario dei costi ammissibili articolato in due sezioni:

a) ripianamento finanziario;

b) investimento.

2. La misura massima del contributo erogabile a ciascun ente sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, articoli 2, 3 e 4. Comunque, l'entità del contributo straordinario non potrà superare quanto richiesto dagli enti beneficiari.

3. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui ai punti 2 e 3 saranno erogate in misura proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

4. L'ufficio procedente ha facoltà di richiedere, a fini istruttori e/o di rendicontazione, l'esibizione di ulteriore documentazione, amministrativo-contabile, rispetto a quella prescritta dal precedente comma 1. Il rifiuto dell'ente di produrre tale documentazione determina le conseguenze previste dal successivo art. 5, comma 3.

Art. 3.

Costi ammissibili

1. Ai fini della relativa riconoscibilità, i costi, in generale, devono essere:

a) non imputati ad altri finanziamenti, ancorché siano stati decurtati nel corso di apposite verifiche amministrativo-contabili;

b) riferiti alla sola sede centrale ed alle strutture amministrativamente dipendenti dalla stessa ed includono le eventuali spese sostenute per il commissariamento delle strutture coordinate, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale;

c) riferiti ad annualità per le quali l'ente sia stato ammesso a contributo ordinario ai sensi della legge n. 40/1987;

2. La richiesta di contributo può riguardare le seguenti spese, ritenute ammissibili:

sezione ripianamento finanziario:

a) costi verso la pubblica amministrazione;

b) costi generali di amministrazione;

c) costi verso i fornitori;

d) spese amministrative ed interessi relativi a mutui immobiliari e leasing;

e) eccedenze dei rendiconti della legge n. 40/1987 ordinaria, previa autorizzazione dell'ufficio procedente;

f) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, polizze fidejussorie a garanzia dei cofinanziamenti comunitario e nazionale stipulate in relazione al periodo 1993/2000;

g) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, costi per il pagamento di oneri e passività pregressi relativi a:

competenze dirette e riflesse del personale;

indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie.

Il limite temporale dei costi ammissibili decorre dal 1993, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, e dal 1987 per gli esercizi finanziari successivi. Tale limite include gli impegni di spesa assunti entro la data di presentazione delle domande di contributo di cui al successivo art. 4;

sezione investimento:

a) acquisizione di beni e risorse umane ed adeguamento di quelli preesistenti;

b) investimenti volti al potenziamento della struttura;

c) costi per aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente;

d) spese per convegni e seminari;

e) spese per pubblicazioni;

f) spese per pubblicità.

Con effetto dall'esercizio finanziario 2001, la sezione investimento, per gli enti che hanno richiesto contributi a titolo di ripianamento finanziario, potrà essere impegnata esclusivamente nel caso in cui tali enti dichiarino di non aver ulteriori costi da ripianare. Resta fermo, per quanto concerne i precedenti esercizi finanziari, il limite del 30% per le voci di costo relative a tale sezione. Gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo;

3. Non sono comunque riconoscibili i seguenti costi:

a) anticipazioni di qualunque genere;

b) multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;

c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio;

d) spese relative a procedure legali con amministrazioni pubbliche nonché controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.

4. Il presente articolo, in deroga ai più restrittivi criteri generali previgenti, si applica anche a quegli enti per i quali non si sia ancora conclusa la fase di verifica amministrativo-contabile, in relazione agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000. Agli altri enti, ove si sia già conclusa tale fase, è consentito, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di proporre all'UCOFPL il riconoscimento delle spese decurtate in applicazione di precedenti, più restrittivi, criteri, modellati su quelli vigenti in punto di contributo ordinario *ex lege* n. 40/1987. L'ufficio procedente decide al riguardo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le richieste di cui all'art. 2, comma 1, dovranno essere presentate dagli enti interessati al Ministero del lavoro - Ufficio centrale O.F.P.L. divisione VI - vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro e non oltre il termine previsto nell'apposita successiva comunicazione.

Art. 5.

Vigilanza e rendicontazione

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, a pena di decadenza dalla concessione del contributo, a presentare appositi rendiconti dei costi ammissibili al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonché delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone presso le sedi centrali dei predetti enti.

3. Gli enti interessati dovranno procedere all'autoannullamento di tutti i documenti indicati nel relativo rendiconto, a mezzo di apposito timbro fornito dall'ufficio procedente, apponendo, oltre all'importo imputato, apposita dicitura in corrispondenza della gestione e dell'anno.

4. Il rifiuto dell'ente di assoggettarsi a verifica amministrativo-contabile comporta, di diritto, la decadenza dalla concessione del contributo, con conseguente restituzione all'amministrazione dell'acconto eventualmente percepito maggiorato dagli interessi legali calcolati dall'epoca della relativa erogazione, conformemente all'art. 2033 del codice civile.

5. Non potranno essere riconosciute spese non documentate da ricevute o fatture in originale o che non siano registrate presso le scritture contabili utilizzate dagli enti interessati.

6. I titoli di spesa dovranno essere corredati da idonea documentazione che evidenzi l'avvenuto pagamento, anche mediante ricevuta del bonifico oppure copia di assegno corredata dall'estratto conto da cui risulti il relativo movimento bancario. Non è ammissibile come modalità di pagamento la compensazione di debiti.

7. Le spese inserite a rendiconto dovranno risultare pagate alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, nei limiti dell'acconto percepito.

8. Relativamente alla quota riferita al saldo, i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle risultanze del controllo di cui al comma 2. In difetto, non sono riconoscibili le relative spese.

Art. 6.

Disposizioni finali

Con successivi decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà, nell'ambito delle disponibilità di cui ai capitoli di bilancio indicati nell'art. 1, in relazione ai vari esercizi finanziari, sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, ad erogare i predetti contributi secondo i criteri individuati dall'art. 3.

Art. 7.

Efficacia e pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni, che sostituiscono, abrogandole con effetto retroattivo, quelle corrispondenti contenute nei precedenti decreti — decreto ministeriale n. 476/VI/1998 del 30 novembre 1998, D.D. 191/VI/1999 del 31 maggio 1999 e D.D. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000 — avranno efficacia sinché non saranno sostituite con successivo decreto, soggetto alla medesima forma di pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MORESE

01A5820

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Oristano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visti i decreti n. 80 del 29 dicembre 2000 e n. 4 del 18 gennaio 2001 con i quali il presidente della provincia di Oristano designa rispettivamente la dott.ssa Graziella Pinna consigliera di parità effettiva e la dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu consigliera di parità supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Graziella Pinna e della dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano;

Decreta:

La dott.ssa Graziella Pinna e la dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE
GRAZIELLA PINNA

Dati anagrafici:

nome e cognome: Graziella Pinna;

Studi:

2 dicembre 1996 - Laurea in economia e commercio conseguita presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cagliari discutendo una tesi di statistica economica dal titolo: «Le pari opportunità in Italia e in Sardegna». Votazione 100/110.

a.s. 1985/1986 - Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto tecnico statale commerciale «Lorenzo Mossa» di Oristano - Votazione 58/60.

Attività istituzionali:

dic. 1999 - Componente della commissione pari opportunità del comune di Oristano.

Esperienze formative:

25 settembre 2000-24 novembre 2000 - Partecipazione al corso «Marketing sociale della differenza di genere», nell'ambito del progetto multiregionale Cassiopea - Iniziativa comunitaria occupazione Now seconda fase - presso l'ENAIP Sardegna di Oristano.

Partecipazione ai seguenti seminari formativi previsti dal citato progetto:

18-19 dicembre 2000 - «Metodologie di formazione con attenzione alla differenza di genere».

5-6 dicembre 2000 - «Marketing sociale con attenzione alla differenza di genere».

16 novembre 2000 - Partecipazione al convegno «Il valore innovativo delle pari opportunità nelle politiche comunitarie» organizzato dalla commissione regionale pari opportunità nell'ambito del progetto Recife Sardegna.

marzo-aprile 2000 - Partecipazione al corso di formazione politica organizzato dalla commissione regionale pari opportunità (durata 12 ore).

giugno 1999-dicembre 2000 - Partecipazione al corso di aggiornamento e riqualificazione «Tharros Management», affidato all'ente di formazione professionale A.N.A.P. Sardegna (durata 300 ore).

febbraio-maggio 1998 - Partecipazione al corso «Tecniche di Marketing» affidato all'ente di formazione ISFOR API (durata 80 ore).

settembre 1998 - Partecipazione al corso di formazione e assistenza metodologica diretta a nuove idee nell'ambito della imprenditorialità giovanile (Novimpresa - Consorzio per lo sviluppo di nuova imprenditoria nel Mezzogiorno).

Attività professionali:

dicembre 1997 - Coresponsabile nel settore dei servizi di consulenza economico-finanziaria e assistenza tecnica per la predisposizione di Business Plan relativi a progetti di finanziamento (imprenditoria femminile, giovanile e altre leggi di agevolazione nazionali, regionali e comunitarie).

attività svolta attualmente presso il centro «Business office» di Oristano.

gennaio-novembre 1997 - collaborazione presso lo studio di consulenza fiscale e tributaria Co.Fi.T. S.n.c. di Terralba

Lingue straniere:

buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Conoscenze informatiche:

buona conoscenza dei programmi Word 2000 ed Excel 2000; internet.

CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE
DOTT.SSA GIUSEPPA DOMENICA BELLU

Studi:

diploma di maturità classica conseguito presso l'Istituto Galileo Galilei di Macomer nell'anno scolastico 1986-1987 con il seguente voto trentasei sessantesimi;

diploma di laurea in Pedagogia conseguito presso l'Università degli studi di Cagliari nell'anno accademico 1997-1998 con il seguente voto 102 su 110.

Responsabile provinciale A.N. Pari Opportunità:

Esperienze lavorative:

anni 1989-1994 - Rapporto di collaborazione coordinata continuativa relativa elaborazione testi mediante programma video scrittura presso studio professionale commerciale del dott. Aldo Atzori, via Firenze 41 - Cagliari;

anni 1996-1999 - Rapporto di collaborazione continuata presso la ditta Atzori Rosaria, via Sanna n. 5 - Aidomaggiore (Oristano);

anni 1995-1998 - Opera di volontariato presso l'associazione L.A.S.A. via S. Antioco n. 26 - Ghilarza.

anno 2000 - Collaborazione presso il distretto scolastico di Ghilarza per la realizzazione di una guida di orientamento da destinare ai ragazzi delle scuole medie.

Convegni - Corsi aggiornamento:

anno 2000 - Partecipazione al convegno Imparare ad Imparare tenuto dal prof. Feuersteinin a Ghilarza;

partecipazione al corso sulla lingua sarda organizzato dalla pro loco di Ghilarza e coordinato e tenuto dal dipartimento di linguistica generale della facoltà di lettere dell'Università di Groninga e dal Sardinian Language Group.

partecipazione al seminario «Contesti e tecniche di mediazione e supervisione», organizzato dalla sede di Nuoro della scuola di formazione in criminologia clinica e psicologia giuridica e dalla cooperativa Lariso a r.l.

partecipazione al corso di formazione «Il programma teacch» trattamento educativo dei bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo e della comunicazione, organizzato dal provveditorato agli studi di Oristano, azienda USL 5 di Oristano e dall'amministrazione provinciale di Oristano.

01A5865

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società «Assicredit - Piccola soc. coop. a r.l.», in Arezzo.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 comma 1, che prevede come le società cooperativeve che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionamente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio).

Assicredit - Piccola soc. coop. a r.l. - sede sociale: Arezzo - P.p. 1586 - P.n. 273511, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il direttore: LORUSSO

01A5863

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricolo Forestale Azienda di Romena a r.l.», in Pratovecchio.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le soc. coop.ve che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio).

Agricolo Forestale Azienda di Romena a r.l. - sede sociale: Pratovecchio - P.p. 1483 - P.n. 252497, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il direttore: LORUSSO

01A5864

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 2001.

Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie petrolifere da mantenere nel Paese ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale è data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Ravvisata la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2002, ammontano a complessive tonnellate 13.966.854.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2000, pari a ventitre giorni di tali esportazioni e/o lavorazioni, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare totale della scorta è pari a complessive tonnellate 1.082.741, così suddivise:

cat. I: t 264.382;

cat. II: t 474.546;

cat. III: t 343.813.

3. Il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2000 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 12.884.113 così suddivise:

cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.408.530;

cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 5.507.868;

cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.967.715.

Art. 2.

1. La ripartizione dei quantitativi indicati all'art. 1, comma 4, tra i soggetti tenuti all'obbligo sarà effettuata sulla base dei seguenti coefficienti definiti dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie, come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2000:

cat. I: 20,906483 %;

cat. II: 21,108249 %;

cat. III: 21,910617 %.

2. Con specifica lettera ministeriale, verrà comunicato ai soggetti tenuti al mantenimento delle scorte il quantitativo di esse da detenere sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2002.

Art. 3.

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0,00 del giorno 1° luglio 2001. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte.

2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potrà essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 238F del 22 maggio 1996.

3. Gli obblighi di scorta sanciti con il presente decreto restano validi sino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5867

DECRETO 29 maggio 2001.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 valido per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992 come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 2001 con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine finale di presentazione delle domande per il bando del 2000 del «settore commercio» al 31 maggio 2001;

Considerato che il decreto del 23 aprile 2001 di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al «settore commercio», di cui al punto 5.c5 del richiamato testo unico delle direttive, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001;

Ritenuto opportuno che intercorra un congruo lasso di tempo tra il completamento, con la pubblicazione del detto decreto relativo alle proposte regionali, del quadro normativo di riferimento ed il richiamato termine finale di presentazione delle domande, in modo da consentire ai soggetti interessati i necessari approfondimenti di una normativa applicata per la prima volta ed una consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;

Ritenuto di dover conseguentemente differire il richiamato termine del 31 maggio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore commercio», già fissato al 31 maggio 2001 con decreto del 21 marzo 2001, è differito al 18 giugno 2001 per le motivazioni riportate nelle premesse.

2. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle domande non ancora presentate deve essere utilizzata la versione 10.01 del software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e, in particolare, l'art. 11, quarto comma, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Università rilascia titoli con valore giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Visto l'art. 17, commi 95, 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 688 del 29 aprile 1998;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo al «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del

sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 recante: «Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242;

Visti gli articoli 9 e 22 del decreto ministeriale 21 giugno 1999 «Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto rettorale n. 2171 del 21 giugno 1999, di questo Ateneo, con cui è stato emanato il regolamento per la stipula dei contratti di insegnamento;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare il comma 2 dell'art. 5;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di giurisprudenza, adunanze del 17 novembre 1998, dell'11 gennaio e del 16 marzo 1999 e del 23 febbraio 2000;

Viste le delibere del senato accademico, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania nell'adunanza del 9 luglio 1998;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1823 del 16 dicembre 1999;

Visto il regolamento interministeriale recante le norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali - decreto 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la nota ministeriale prot. n. 514 dell'8 marzo 2000 con l'allegata scheda risorse per la scuola di specializzazione sopra indicata;

Considerato che la facoltà di giurisprudenza ha compilato la suddetta scheda risorse, indicando altresì l'importo delle tasse e contributi universitari per l'iscrizione all'anzidetta scuola di specializzazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3289 del 29 settembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001, trasmesso con nota Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 858 del 28 febbraio 2001;

Decreta:

È istituita presso la Seconda Università degli studi di Napoli la seguente scuola di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 1.

Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - facoltà di giurisprudenza, è istituita la scuola di specializzazione per le professioni legali per le finalità di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

La scuola è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono, la facoltà di giurisprudenza e i dipartimenti interessati e provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzate all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

Art. 2.

Alla organizzazione ed al funzionamento della scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, altre università e facoltà con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 3.

Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alla scuola è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di giustizia in osservanza dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 4.

Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Ad esso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto rettorale ed è composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza. È nominato presidente della commissione giudicatrice il componente universitario avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. La commissione ha a disposizione 60 punti dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il *curriculum* degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione nominata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la predisposizione dei quesiti.

Le modalità di ammissione e le relative prove di esame sono specificate nel bando di ammissione.

Art. 5.

La scuola ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi, di durata annuale, di:

a) giudiziario - forense;

b) notarile.

Art. 6.

Le tasse e i contributi sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università.

L'Università e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'art. 6 del decreto legislativo.

Art. 7.

È organo della scuola il consiglio direttivo presieduto dal direttore.

Il consiglio direttivo è composto da dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

La mancata designazione dei componenti non universitari non impedisce il funzionamento del consiglio direttivo.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma, al fine di assicurare la rappresentanza di tutte le facoltà eventualmente convenzionate, i componenti il consiglio direttivo, che abbiano la qualifica di professori di ruolo di materie giuridiche, possono essere designati anche da altre università o da altre facoltà con insegnamenti giuridici, che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni.

Art. 8.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

Il direttore della scuola può avvalersi dell'opera di un coordinatore, da lui nominato fra i docenti dell'Università.

Art. 9.

Il consiglio direttivo:

cura l'organizzazione della scuola, la programmazione della attività didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;

stabilisce le modalità delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;

propone al consiglio della facoltà di giurisprudenza i nomi dei docenti;

nomina i componenti le commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;

promuove tutte le attività, anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalità istituzionali della scuola ed esercita le attribuzioni previste dallo statuto di autonomia e dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 10.

Il consiglio direttivo presenta annualmente al consiglio della facoltà di giurisprudenza una relazione sulle attività della scuola.

La relazione è approvata ed è trasmessa dal consiglio di facoltà alle altre facoltà eventualmente consorziate.

Art. 11.

La frequenza dei corsi e delle attività didattiche è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni previsti, ovvero, altrimenti, stabilisce la ripetizione di un anno.

I corsi si svolgono, in conformità con l'ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini.

Ulteriori attività pratiche per un minimo di 50 ore sono svolte anche in altri periodi dell'anno.

L'attività didattica è svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonché di pareri, con discussione pubblica degli elaborati.

Le attività pratiche possono svolgersi presso la sede della scuola ovvero presso uffici giudiziari o studi professionali in attuazione di specifici accordi o convenzioni.

Art. 12.

Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla scuola, secondo quanto stabilito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, sono conferiti dal consiglio direttivo della scuola:

per affidamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

per supplenza, ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o

per contratto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Gli insegnamenti assegnati in base a contratto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono essere conferiti a professori universitari fuori ruolo anche di altre università, ad avvocati, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili e a notai di provate capacità ed esperienza, anche se cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.

Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia.

Qualora il numero degli iscritti superi le cento unità, il consiglio della scuola nomina più docenti per il medesimo insegnamento, ripartisce gli iscritti per classi e nomina tra i docenti della materia un coordinatore della disciplina.

Art. 13.

Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento fra i corsi di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo.

Il servizio di tutorato è affidato, in base a contratti, regolati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad avvocati, a magistrati, a notai, a dottori di ricerca in materie giuridiche, nonché a cultori delle materie di insegnamento.

Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università.

Art. 14.

Il diploma di specializzazione è conferito con il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari: il giudizio è espresso in settantesimi.

La commissione per l'esame di diploma, costituita con delibera del consiglio direttivo, è formata da sette componenti di cui quattro professori ordinari, un avvocato, un magistrato ordinario ed un notaio.

Durante il corso sono stabilite verifiche periodiche secondo modalità determinate dal consiglio direttivo.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati alla valutazione favorevole del consiglio direttivo sulle basi di verifiche periodiche.

Art. 15.

Ordinamento didattico - Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della scuola

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: primo anno.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

Area B: secondo anno - Indirizzo giudiziario - Forense.

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: secondo anno - Indirizzo notarile.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Caserta, 26 aprile 2001

Il rettore: GRELLA

01A5822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 maggio 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni organiche sul divieto di fumare».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la «Lega italiana per la lotta contro i tumori» - Via Alessandro Torlonia n. 15 - Roma.

01A6029

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 maggio 2001

Dollaro USA	0,8558
Yen giapponese	102,77
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,60240
Corona svedese	9,0800
Franco svizzero	1,5252
Corona islandese	89,36
Corona norvegese	7,9080
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57660
Corona ceca	34,136
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,65
Litas lituano	3,4241
Lat lettone	0,5419
Lira maltese	0,3954
Zloty polacco	3,4274
Leu romeno	24552
Tallero sloveno	217,9477
Corona slovacca	42,881
Lira turca	982000
Dollaro australiano	1,6673
Dollaro canadese	1,3194
Dollaro di Hong Kong	6,6751
Dollaro neozelandese	2,0467
Dollaro di Singapore	1,5484
Won sudcoreano	1103,98
Rand sudafricano	6,8140

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6069

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron»

Estratto decreto n. 192 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUIBRON anche nelle forme e confezioni: «0,75% soluzione da nebulizzare» 20 flaconcini monodose 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,75% soluzione da nebulizzare» 20 flaconcini monodose 2 ml;

A.I.C. n. 024596153 (in base 10), 0RGMPT (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo); C.O.C. farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata Bolognese - Bologna (Italia), via Modena 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: metil p-idrossibenzoato; propil p-idrossibenzoato; sodio cloruro 767 mg; acqua depurata nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontoferro»

Estratto decreto n. 157 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sepi Chimica S.r.l., con sede in via Vittorio Grassi, 9/11 - Roma, con codice fiscale 06806150584.

Specialità medicinale PRONTOFERRO.

Confezione A.I.C. n. 034453011 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: A.M.S.A. S.r.l con sede in Passeggiata di Ripetta, 22 - Roma, con codice fiscale 00539640482.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disinclor»

Estratto decreto n. 164 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Tipomark S.r.l. con sede in via Andrea Appiani, 12 - Milano, con codice fiscale 00661100131.

Specialità medicinale DISINCLOR.

Confezione A.I.C. n. 032817013 - polvere 12 bustine 2,5 g.

È ora trasferita alla società: Amuchina S.p.a., con sede in località Pontasso, Casella (Genova) con codice fiscale 00264440108.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clasteon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 213 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale CLASTEON:

«100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 026372019;

«100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 12 fiale - A.I.C. n. 026372021.

Società Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio: attivo invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato q.b. a pH 5, alcool benzilico mg 35, acqua p.p.i. q.b. a ml 3,3.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doleside»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 216 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale: DOLESIDE «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033702022.

Società F.D. Farmaceutici S.r.l. - via Castello, 15 - 29019 San Giorgio Piacentino (Piacenza).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio mg 1733,83, acido tartarico eliminato, saccarina sodica mg 12, aroma limone eliminato, polietilenglicole 1000 monocetiletere mg 4,17, acido citrico mg 30, aroma arancio mg 120.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Premarin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 233 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale PREMARIN:

«0,3 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 002792176;

«0,625 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 002792188;

«1,25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 002792190;

«2,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 002792202.

Società Wyeth Medica Ireland, Little Connell Newbridge co. Kildare (Irlanda).

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere chimico del 14 marzo 2001 è approvata la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a 36 mesi dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre 36 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebiotin»

Estratto decreto n. 248 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società New Research S.r.l., con sede in piazza Don Luigi Sturzo, 34, Aprilia (Latina), con codice fiscale 01759860594.

Medicinale NEBIOTIN.

Confezione:

A.I.C. n. 033765013 - «5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033765025 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

È ora trasferito alla società: C.G.M. Farmaceutici S.r.l., con sede in via Emanuele Gianturco, 21 - Portici (Napoli) con codice fiscale 03837751217.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 266 del 10 maggio 2001

Medicinale: FENTANEST «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 020473029.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via R. Koch, n. 1-2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura (Decreto n. 113 del 27 gennaio 2000); d'ufficio.

Si dispone la modifica della classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Fentanest» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 già autorizzata con decreto ministeriale n. 113 del 27 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2000 e più precisamente:

da: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992»;

a: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992) e dal solo specialista chirurgo o anestesista (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992); medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

01A5871

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale e variazione della denominazione della società «Vatopedi S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Roma.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 20 giugno 1986 alla società «Vatopedi S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione» con sede legale in Roma, è modificata con decreto ministeriale 16 maggio 2001, per quanto riguarda la sede legale trasferita da Roma a Milano e la denominazione variata in «Fid. Italia S.r.l. - Fiduciaria Italia», ed, in forma abbreviata «Fid. Italia S.r.l.», numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano (MI - 1999-243595) - codice fiscale 05302450589.

01A5821

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651125/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77